SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza

PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN TRE LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DI PROGETTI PSICOEDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DI MINORI AFFERENTI ALLA UOC NPIA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'INFANZIA, ALLA PREADOLESCENZA E ALLA ADOLESCENZA, CHE PRESENTINO QUADRI PSICOLOGICI CON COMPROMISSIONE DELLE FUNZIONI DI ADATTAMENTO, DI COMPORTAMENTO E SOCIALIZZAZIONE NEI CONTESTI DI VITA MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LOTTO OCCORRENTE ALL'AZIENDA USL DI PIACENZA

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

N _____ REPERTORIO U.O. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN TRE LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DI PROGETTI PSICOEDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DI MINORI AFFERENTI ALLA UOC NPIA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'INFANZIA, ALLA PREADOLESCENZA E ALLA ADOLESCENZA, CHE PRESENTINO QUADRI PSICOLOGICI CON COMPROMISSIONE DELLE FUNZIONI DI ADATTAMENTO, DI COMPORTAMENTO E SOCIALIZZAZIONE NEI CONTESTI DI VITA MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LOTTO OCCORRENTE ALL'AZIENDA USL DI PIACENZA

ACCORDO QUADRO – LOTTO_____

TRA

L'Azienda di Unità Sanitaria Locale di Piacenza, C.F. 91002500337, legalmente rappresentata dal Dott. Mario Scaletti, nato a _____ il _____ nella sua qualità di Direttore dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, giusto incarico conferito con deliberazione del Direttore Generale n. 137 del 27/03/2024, a tutti gli effetti domiciliato per la carica presso la Sede Aziendale e legittimato a stipulare in nome e per conto

dell'Azienda, in virtù di delega conferita dal Direttore Generale con Deliberazione n. 81 del 13/02/2025 di seguito nel presente atto denominata semplicemente «Amministrazione»

E

_____ con sede legale in _____ alla Via _____ n. _____, C.F_____ P. IVA _____, N. REA _____ legalmente rappresentato da _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di _____ e rappresentante dell'Impresa, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Fornitore»;

PREMESSO CHE

a) con Determinazione n. 167 del 29/04/2025, è stata indetta procedura aperta ex art. 59 e 71 del D.lgs. n. 36/2023 (di seguito, nel presente atto, "Codice") per l'affidamento del servizio di gestione di un Progetto Aziendale per Interventi abilitativi/educativi a favore di minori con disturbi psicologici con compromissione delle funzioni di adattamento nella socializzazione e nei contesti di vita, in carico alle Strutture di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (N.P.I.A.) del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche (DSMDP) dell'Azienda USL di Piacenza, suddivisa in tre Lotti, mediante stipula di un Accordo Quadro con unico operatore economico per Lotto, per un periodo di 2 anni, rinnovabili di anno in anno, per una durata massima pari a ulteriori due (2) anni e per un importo complessivo a base d'asta pari ad Euro 384.590,00 oltre IVA di legge, di cui € 900,00 complessivi per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

b) con Determinazione n. _____ del _____ si è disposto l'affidamento del Lotto_____ relativo dell'appalto in oggetto alla Società _____con sede legale in _____alla Via _____ n. _____;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1- Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Le premesse al presente Accordo Quadro, gli atti e i documenti richiamati nello stesso, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro così come l'offerta economica, l'offerta tecnica ed il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

2. L'esecuzione del presente Accordo Quadro è regolata in via gradata:

a) dalle clausole del presente Accordo Quadro e dagli allegati ivi richiamati, in particolare dal Capitolato tecnico, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica del Fornitore, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;

c) dai Regolamenti aziendali eventualmente vigenti e regolanti la materia;

d) dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione;

e) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

f) da altre eventuali norme che dovessero essere emanate nel periodo di vigenza del presente appalto.

3. Le clausole dell'Accordo Quadro sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che dovessero entrare in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad apporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

4. Il Fornitore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso di Accordo Quadro.

Articolo 2 – Oggetto

1. Il presente Accordo Quadro ha per oggetto l'affidamento in appalto dei progetti psicoeducativi individualizzati a favore di minori afferenti alla UOC NPIA con particolare riferimento all'infanzia, alla preadolescenza e alla adolescenza, che presentino quadri psicologici con compromissione delle funzioni di adattamento, di comportamento e socializzazione nei contesti di vita mediante accordo quadro con un unico operatore economico per lotto. Per la descrizione dettagliata delle prestazioni si rinvia, integralmente, alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico.

2. Le prestazioni contenute nel Capitolato tecnico si intendono integrate dal contenuto dell'offerta tecnica presentata dal Fornitore.

3. Con l'Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione a prestare tutti i servizi del presente Atto secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, il tutto nei limiti del valore dell'Accordo Quadro, pari a Euro_____, IVA esclusa.

4. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del Codice si riserva di modificare l'Accordo Quadro in corso di esecuzione al fine di consentire il trattamento di un eventuale maggiore numero di pazienti che avessero necessità dei servizi oggetto dell'Accordo quadro stesso, entro il limite del 50% dell'importo a base di gara di ciascun lotto.

5. Fermo restando quanto sopra, l'Amministrazione potrà altresì, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dall'art. 120 del Codice.

Articolo 3 – Durata dell'Accordo Quadro

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'art. 2, comma 3, eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 5, il presente Accordo Quadro ha una durata di due anni a decorrere dalla sua sottoscrizione. L'Amministrazione si riserva di rinnovare l'Accordo Quadro di anno in anno, per una durata massima pari a anni (2) anni, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nell'Accordo Quadro medesimo.

2. L'Accordo quadro in corso di esecuzione potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di

individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11 del Codice. In tal caso, il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nell'Accordo Quadro medesimo.

3. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 2, comma 3, eventualmente incrementato dell'articolo 2, commi 4 e 5, l'Accordo Quadro verrà considerato concluso.

4. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

5. Se, per qualsiasi motivo cessi l'efficacia dell'Accordo Quadro, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.

Articolo 4 – Utilizzo dell'Accordo quadro

1. Durante il periodo di durata dell'Accordo quadro, in ragione delle necessità che si verificheranno nell'arco di validità dell'Accordo Quadro secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico, l'Amministrazione potrà stipulare con il Fornitore uno o più Contratti Applicativi, indicanti le prestazioni richieste ed ogni altro dettaglio / specificazione rilevante. Dai Contratti Applicativi conseguono i singoli ordini di fornitura.

Ai fini del presente Atto, per Contratto Applicativo deve intendersi lo strumento negoziale (di secondo livello) attraverso il quale è data esecuzione all'Accordo Quadro e da cui conseguono i singoli ordinativi di fornitura (di terzo livello) che saranno emessi dall'Amministrazione sino

alla concorrenza del valore economico nominale dei Contratti Applicativi, di volta in volta stabilito. Gli ordinativi di fornitura quantificano le prestazioni. I Contratti Applicativi saranno stipulati nel corso della decorrenza temporale dell'Accordo Quadro e la loro esecuzione non potrà eccedere la durata dell'Accordo Quadro stesso. Detti contratti applicativi saranno stipulati in modalità elettronica mediante scrittura privata o, se inferiori ad Euro 40.00,00 mediante trasmissione da parte dell'Amministrazione di lettera contratto, equivalente ad attuazione del presente Accordo Quadro. La trasmissione avverrà per via elettronica/digitale/PEC. Ciascun Contratto Applicativo sarà munito di apposito CIG derivato.

2. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, non scaturisce in capo al Fornitore nessun diritto rispetto ad un importo predeterminato di fornitura. I quantitativi effettivi saranno quelli indicati nei Contratti Applicativi e negli ordini di fornitura, senza che il Fornitore possa avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità richieste risultassero, al termine dell' Accordo quadro, diverse da quelle che hanno formato oggetto di offerta. Si richiama integralmente quanto previsto dal Capitolato Tecnico.

Articolo 5 – Condizioni di esecuzione e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle forniture, attività e dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad

eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le forniture e prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'accordo Quadro e negli atti e documenti in esso richiamati, pena la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro medesimo.

3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico ovvero nell'Offerta Tecnica, presentata dal Fornitore se migliorativa. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale

inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

6. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

7. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro.

8. Le prestazioni, infine, dovranno essere eseguite osservando quanto previsto dal Patto di Integrità dell'Amministrazione in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di beni, approvato dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 3 del 28/01/2015 in attuazione dell'art. 1, comma 17 della L. n. 190/2012, nonché delle clausole contrattuali contenute nell'Allegato al Protocollo di intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale fra la Prefettura di Piacenza e l'Azienda USL di Piacenza, entrambi allegati al presente Accordo Quadro sotto la lett. A).

Articolo 6 – Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti dell'Accordo Quadro, a:

a) eseguire tutti i servizi oggetto dell'Accordo Quadro, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa,

impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nell'Accordo Quadro e negli Atti di gara;

b) garantire la continuità delle prestazioni prese in carico coordinandosi per la esecuzione delle prestazioni con eventuali Fornitori a cui è subentrato;

c) adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell'Amministrazione, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;

d) erogare i servizi oggetto dell'Accordo Quadro impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nell'Accordo Quadro e negli Atti di gara;

e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nell'Accordo Quadro e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;

f) dotare il personale delle divise di modello e dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa, e di tutte le attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio;

g) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di

lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;

h) a rispettare e a far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, pena la risoluzione del contratto, gli obblighi di condotta previsti dai "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D. Lgs. 30/03/01 n. 165" e dal Codice Aziendale di comportamento, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 33 del 31/01/2024, per quanto compatibili.

Articolo 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

2. Il Fornitore si obbliga, altresì, per tutta la durata dell'Accordo Quadro ad applicare nei confronti dei propri dipendenti *[e dei propri subappaltatori, se applicabile]* il CCNL indicato dall'Amministrazione nel bando, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del Codice.

o in alternativa

2. il Fornitore si obbliga, altresì, per tutta la durata dell'Accordo Quadro ad applicare nei confronti dei propri dipendenti *[e dei propri subappaltatori, se applicabile]* il CCNL_____, equivalente, dal punto di vista delle tutele riservate ai lavoratori, al CCNL indicato dall'Amministrazione.

3. Il Fornitore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di quanto previsto dai precedenti commi.

4. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 6 del Codice.

Articolo 8 – Modalità e termini di esecuzione del servizio

1. Nel rispetto delle modalità di seguito stabilite, il Fornitore si obbliga a prestare i servizi dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica.

2. L'erogazione della prestazione si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.

3. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna prestazione deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Capitolato Tecnico ovvero nell'Offerta Tecnica se migliorativa, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e l'Amministrazione.

4. Ai sensi della Legge di Bilancio del 2018, ai commi 411-415, relativa agli obblighi delle Pubbliche Amministrazioni di emissione dell'ordine elettronico verso il Nodo Smistamento Ordini, considerate inoltre le disposizioni della Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i. e dei conseguenti atti attuativi (Delibera di Giunta Regionale 287/2015), gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale devono emettere gli ordini esclusivamente in forma elettronica attraverso la rete PEPPOL. A tal fine gli ordini saranno inviati al seguente PARTICIPANT ID _____ .

5. Inoltre, a partire dalle decorrenze indicate, il Fornitore dovrà garantire

l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate. Il Fornitore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER http://intercenter.regione.emilia-romagna.it, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo Telematico di Interscambio NoTI-ER.

6. In alternativa, il Fornitore potrà utilizzare le funzionalità semplificate per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici PEPPOL che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo https://piattaformaintercenter.regione.emiliaromagna.it/portale/ previa registrazione.

Articolo 9 – Corrispettivi

1. Il corrispettivo dell'appalto sarà remunerato a tariffazione oraria, derivante dal prezzo offerto dall'Appaltatore.

2. Il corrispettivo si riferisce a forniture/servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e lo stesso è dovuto unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione, fatto salvo quanto previsto dall'art.119 comma 11 del D.lgs. n. 36/2023.

3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle

disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

4. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Articolo 10 – Revisione prezzi

1. È prevista una clausola di revisione prezzi da attivarsi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie per tipo di contratto e per settore economico ATECO.

2. Delle revisioni disposte sarà data comunicazione al Fornitore. La revisione dei prezzi si applica a decorrere dalla avvenuta comunicazione.

Articolo 11 – Fatturazione e pagamenti

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.

2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dall'Amministrazione in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da queste ultime conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.

3. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di legge.

4. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente n. ____, dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, intestato al Fornitore, presso _____, e con le seguenti coordinate bancarie IBAN_____.

5. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

6. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere il servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nell'Accordo Quadro e nei singolo contratti applicativi. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, i contratti applicativi e/o l'Accordo Quadro si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con le modalità previste dalla vigente normativa dall'Amministrazione.

Articolo 12 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Accordo Quadro e dei relativi contratti applicativi.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del presente Accordo Quadro e dei relativi contratti applicativi.

3. Qualora le transazioni relative al presente Accordo Quadro e dei relativi contratti applicativi ed ordinativi di fornitura siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Accordo Quadro e i relativi contratti applicativi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

4. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.

5. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede

l'Amministrazione stessa.

6. L' Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.

7. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 119 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà dell'Amministrazione richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Articolo 13 – Cauzione definitiva

1. Con la stipula dell'Accordo quadro, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore dell'Amministrazione di importo pari al _____ dell'importo del presente Accordo Quadro.

2. Con la stipula dei Contratti Applicativi, il Fornitore costituisce una garanzia definitiva pari al 5% del valore dei Contratti stessi, ferme restando le maggiorazioni di cui al comma 2 dell'articolo 117 del Codice.

3. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste

dall'art.106, comma 8, del Codice per la garanzia provvisoria.

4. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata dell'Accordo Quadro e comunque di tutti i contratti da essa derivanti.

5. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti applicativi.

6. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.

7. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Amministrazione.

8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro ed i relativi ordinativi di fornitura.

Articolo 14 – Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a

qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l' Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro ed i relativi contratti applicativi, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. Il Fornitore può citare i termini essenziali dell'Accordo Quadro nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 51/2018 e in materia di riservatezza.

Articolo 15 – Protezione dei dati

Poiché il personale impiegato dall'Appaltatore per l'erogazione delle prestazioni contrattuali richieste compie operazioni di trattamento dei dati personali di cui è Titolare l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, l'Appaltatore è tenuto a rispettare la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, i provvedimenti applicabili dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e attenersi alle indicazioni seguenti.

a) Dichiarazioni dell'aggiudicatario

L'Aggiudicatario, che sarà designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 c.d. GDPR, dichiara di possedere garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate capaci di assicurare e dimostrare che il trattamento soddisfi i requisiti di legge e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

b) Divieto di comunicazione e diffusione e di utilizzo ulteriore dei dati personali

E' vietata la comunicazione a soggetti terzi e la diffusione di dati personali degli assistiti di cui il personale impiegato dall'Aggiudicatario può venire a conoscenza nell'ambito delle attività svolte per l'Azienda USL di Piacenza e comunque nell'ambito del rapporto contrattuale. All'Aggiudicatario è inoltre vietato ogni ulteriore trattamento dati personali, in particolare se effettuato per finalità diverse da quelle previste dal presente Accordo Quadro e per cui i dati sono stati conferiti.

È inoltre vietato il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento verso un paese terzo (non appartenente all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo) o un'organizzazione internazionale.

c) Obblighi in capo all'Aggiudicatario

L'Aggiudicatario s'impegna a:

- accettare la nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali da parte dell'Azienda USL di Piacenza, sottoscrivendo il relativo contratto; tale nomina non costituisce oggetto di remunerazione;
- osservare e fare osservare al proprio personale la normativa vigente in materia di tutela dei dati personali;
- rispettare e far rispettare al personale da esso autorizzato le misure adeguate di sicurezza tecnica ed organizzativa con particolare attenzione alla gestione delle credenziali di autenticazione, per quanto applicabile all'ambito di svolgimento delle attività contrattuali e nel limite delle proprie responsabilità;
- rispettare le disposizioni dei Provvedimenti del Garante della Protezione dei Dati Personali applicabili al contesto di esecuzione delle attività contrattuali.

d) Oneri di riservatezza a carico della Ditta Aggiudicataria.

La ditta aggiudicataria e gli operatori addetti al servizio sono obbligati, anche oltre il termine di risoluzione dell'Accordo Quadro, a:

- non portare a conoscenza di terzi, divulgare, comunicare, copiare e/o riprodurre in alcun modo, documenti, informazioni e dati personali – sia di

tipo comune che appartenenti alle categorie particolari di dati specificate dall'art. 9 del Regolamento UE 2016/679 – degli utenti e dei pazienti, nonché dei collaboratori dell'Azienda USL di Piacenza;

- non acquisire tramite dispositivi personali (telefono cellulare, memoria usb) i dati personali di cui potrebbero venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività, né diffonderli, anche attraverso il ricorso a sistemi di comunicazione digitale (tipo social network o messaggistica);

- garantire e osservare la massima riservatezza nei confronti delle informazioni di qualsiasi natura conosciute o acquisite, direttamente o indirettamente, durante l'espletamento delle attività previste da tale contratto.

Articolo 16 – Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione del presente Accordo Quadro, l'Amministrazione potrà risolvere l'Accordo Quadro ed i relativi contratti applicativi, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro e negli atti e documenti in essa richiamati.

2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro e dei relativi contratti applicativi che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le

modalità previste dalla vigente normativa, dall'Amministrazione, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolto di diritto l'Accordo Quadro ed i relativi contratti applicativi e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, l'Accordo Quadro ed i relativi contratti applicativi nei seguenti casi:

a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 122 del D.lgs. n. 36/2023;

b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;

c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";

d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti applicativi, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";

e) mancata rispondenza tra i servizi / forniture erogati e quelli offerti in gara;

f) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";

g) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";

h) nei casi di cui all'articolo "Subappalto".

4. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli contratti applicativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro stesso. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore dell' Amministrazione.

5. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti applicativi, l'Amministrazione ha diritto di escutere la cauzione prestata.

6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 17 - Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione, per quanto di proprio interesse, ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dall'Accordo Quadro e dai singoli contratti applicativi, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata

a/r.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

iii) qualora taluno dei componenti l'Organo dell'Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

iv) l'Amministrazione, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Amministrazione, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Accordo Quadro e dai contratti applicativi, con un preavviso

di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r;

v) nei casi di cui ai commi precedenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.;

vi) l'Amministrazione può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, dall'Accordo Quadro e dai relativi contratti applicativi, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno;

vii) in ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l' Amministrazione.

Articolo 18 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Nell'esecuzione del servizio l'Appaltatore deve adottare di propria iniziativa tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danni alle persone e alle cose di terzi.

L'Appaltatore assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio e si impegna a promuovere tutte le iniziative atte

ad evitare l'interruzione dello stesso, pena il pagamento delle penali ed il risarcimento dei danni. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, dei mezzi e delle persone forniti dall'Appaltatore sono a carico dello stesso, che ne è il solo responsabile.

L'Appaltatore risponde pienamente dei danni derivanti da cause ad esso imputabili, di qualunque natura, che risultino arrecati dal personale di cui si avvale nell'esecuzione dell'appalto a persone o a cose tanto in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione. Sono considerati terzi l'Azienda USL, i suoi dipendenti ed i suoi collaboratori a qualunque titolo. L'Appaltatore è tenuto al risarcimento di tutti i danni sopra detti, senza eccezione e per l'intera vigenza contrattuale, fatta salva l'applicazione di penali e l'eventuale risoluzione del contratto.

L'Appaltatore si impegna, per l'intera durata del presente Accordo Quadro e dei relativi contratti applicativi, a stipulare idonea polizza assicurativa RCT/RCO con primaria compagnia di assicurazione a copertura di ogni rischio derivante dall'esecuzione dell'appalto, sollevando l'Azienda Sanitaria da qualsiasi responsabilità.

A tal fine l'Appaltatore, almeno 10 giorni prima della sottoscrizione del contratto, oltre alla prevista cauzione, sarà tenuto a fornire copia della suddetta polizza assicurativa avente massimale non inferiore a €. 6.000.000,00 (Seimilioni/00) per sinistro e per persona danneggiata. Eventuali eccedenze di danno rispetto al predetto massimale rimarranno comunque a carico dell'Appaltatore. Dovranno essere compresi in garanzia

tutti i danni riconducibili ai servizi richiesti dal presente capitolato. Nella garanzia, si dovrà comprendere tutto il personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato con estensione della copertura alle malattie professionali ed al danno biologico. La garanzia dovrà inoltre essere operante sia per le rivalse esercitate da istituti quali Inail, Inps, e similari che per le richieste esercitate ai sensi del codice civile. Non saranno opponibili all'Azienda USL né ai terzi danneggiati eventuali scoperti e/o franchigie ovvero clausole che contengano limitazioni di responsabilità.

La polizza stipulata con validità dalla data del contratto e per tutta la durata dello stesso (compresi eventuali rinnovi e proroghe) dovrà prevedere un'ultrattività decennale a copertura di eventuali richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi alla cessazione dell'attività oggetto dell'appalto e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza.

La polizza non dovrà contenere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con quelle contenute nel capitolato.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere all'Azienda USL le ricevute di pagamento dei premi delle polizze assicurative stipulate ed ogni eventuale variazione dei termini contrattuali intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto, pena la risoluzione del contratto.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni non coperti dalle predette coperture assicurative, ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. La mancata stipulazione

della polizza, la non conformità della stessa rispetto a quanto stabilito nel presente articolo oppure in altri articoli dell'intera documentazione di gara, o il mancato pagamento del premio, tale da pregiudicare l'efficacia della copertura assicurativa, costituiscono motivo di risoluzione dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti applicativi, (clausola risolutiva espressa, art. 1456 del Codice Civile).

Articolo 19 - Subappalto

1. Fermo restando che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____

2. L'affidatario deve eseguire direttamente le prestazioni di natura terapeutico-riabilitativa. Ciò in ragione dell'esigenza di garantire una più intensa tutela della salute dell'utenza.

3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei relativi contratti applicativi, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

5. Il subappalto è autorizzato dall'Amministrazione. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'Amministrazione medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del

contratto di subappalto e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti di ordine speciale ove previsti. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Amministrazione non autorizzerà il subappalto. Il Fornitore deve allegare alla copia del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento ex art. 2359 c.c. con il subappaltatore.

6. Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

8. Ai sensi dell'art. 119 comma 12, del D.lgs. n. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

9. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione potrà risolvere

l'Accordo Quadro ed i relativi contratti applicativi, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

10. Il Fornitore, in virtù del Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale sottoscritto fra l'Amministrazione e la Prefettura – UTG di Piacenza, ha l'obbligo di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui siano emesse informazioni antimafia interdittive a carico del subcontraente, il quale ha l'obbligo di accettare espressamente tale condizione

11. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023.

N.d.r. (qualora il Fornitore non abbia richiesto il subappalto in offerta)

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

Articolo 20 – Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro e i singoli contratti applicativi, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 120 co. 1, lett. d) n. 2 del D.lgs. n. 36/2023.

2. Per la cessione dei crediti si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/91.

3. Ai fini dell'opponibilità all'Amministrazione, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'amministrazione debitrice.

4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione sono

efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

5. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro ed i singoli contratti applicativi.

Articolo 20 – Clausola anti-Pantouflage

1. Il Fornitore non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti dell'Amministrazione che si trovino nella condizione di limitazione temporale alla libertà negoziale. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

2. E’ nullo il contratto concluso in violazione di quanto previsto al comma 1.

3. E’ fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Articolo 22 – Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il presente Accordo Quadro viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale. I relativi contratti applicativi saranno stipulati nella forma della lettera contratto con firma digitale.

2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative all’Accordo Quadro ed ai singoli contratti applicativi, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all’Amministrazione per legge.

Articolo 23 – Procedura di affidamento in caso di insolvenza o impedimento del Fornitore

1. Nei casi previsti dall’art. 124 del Codice, l’Amministrazione interpella progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato alla gara,

risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo Accordo Quadro per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle forniture/servizi, se tecnicamente ed economicamente possibile.

2. In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso dell'Accordo Quadro in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

Articolo 24 – Clausole sociali

1. Fermo restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, il Fornitore è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'appalto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL riportato nella documentazione di gara.

2. Il Fornitore è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) _____ previsto nella documentazione di gara, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. (sarà riportato il CCNL dichiarato in

gara).

3. Si prevede che, su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, il Fornitore uscente, il Fornitore entrante, l'Amministrazione, siano tenuti ad espletare, prima dell'avvio delle attività, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti al fine di garantire il rispetto della clausola sociale, la corretta applicazione contrattuale a tutela dei diritti e della retribuzione dei lavoratori e definire le modalità di ricorso al subappalto.

4. Il progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale è quello di cui all'offerta tecnica del Fornitore. Resta fermo che l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere le modifiche al programma di inserimento che riterrà più opportune.

5. Il concorrente si impegna altresì ad assicurare:

• una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;

• una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle assunzioni necessarie di occupazione femminile;

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, calcolate secondo le

modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 e delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 8, dell'allegato II. 3 al Codice.

Il predetto obbligo opera in caso di ulteriori assunzioni necessarie all'esecuzione dell'appalto e fermo restando l'obiettivo di garantire prioritariamente la stabilità occupazionale del personale attualmente impiegato nell'esecuzione dell'appalto.

Articolo 25 – Sciopero del personale

1.In caso di sciopero il Fornitore deve porre in atto tutte le misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto dell'Accordo quadro e comunque deve essere assicurato un servizio di emergenza.

2. In caso di inottemperanza, l'Amministrazione potrà procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi mancanti a causa dello sciopero, addebitando al Fornitore l'eventuale maggior costo sostenuto, il cui importo sarà detratto dalla prima fattura utile.

3. Ogni sciopero deve essere comunicato dal Fornitore all' Amministrazione, con un anticipo di almeno 7 giorni.

Articolo 26 – Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, è competente in via esclusiva il Foro di Piacenza.

Articolo 27 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente, nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Accordo Quadro non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli contratti applicativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli contratti applicativi (o di parte di essi) da parte dell'Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti alla stessa spettanti che la medesima si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per l'Amministrazione	Per il Fornitore
(Dott. Mario Scaletti)	(_____)